



COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che stabilisce orientamenti relativi ai modelli per l'informativa pre-emissione per gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità

(C/2025/2277)

Introduzione

Per rendere l'UE climaticamente neutra entro il 2050 serviranno investimenti significativi, sia pubblici che privati. Le obbligazioni verdi hanno un ruolo importante da svolgere nel finanziamento di questa transizione, consentendo al settore pubblico, nonché agli emittenti societari e finanziari, di raccogliere i fondi di cui hanno bisogno per rendere le loro attività più sostenibili. Per sostenerne gli sforzi, l'UE ha creato la norma per le obbligazioni verdi europee⁽¹⁾. Questo nuovo strumento facoltativo offre uno «standard di riferimento» per gli emittenti che cercano di dimostrare il loro impegno a rispettare la tassonomia dell'UE⁽²⁾ e a favore di un futuro a basse emissioni di carbonio. La norma per le obbligazioni verdi europee integra le norme esistenti per tali strumenti, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza, rassicurare gli investitori e accrescere le ambizioni del mercato in generale.

Ma gli sforzi dell'UE non si fermano qui. Il regolamento che istituisce la norma per le obbligazioni verdi europee sottolinea l'importanza di fornire ulteriori strumenti agli emittenti. Esso impone alla Commissione europea di elaborare modelli facoltativi per l'informativa pre-emissione e post-emissione per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Al momento non esiste un formato standardizzato ufficiale che consenta agli emittenti di dimostrare in che modo assegnano i proventi di tali obbligazioni ad attività allineate alla tassonomia. I nuovi modelli facoltativi sono concepiti per colmare questa lacuna, consentendo un'informativa standardizzata per gli emittenti che intendono utilizzare almeno in parte la tassonomia e sostenendo gli investitori alla ricerca di un accesso facile e affidabile a tali informazioni. In tal modo, i modelli contribuiscono alla strategia della Commissione europea di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità attualmente esistenti a causa della mancanza di informative strutturate armonizzate. I modelli possono pertanto svolgere un ruolo importante nel promuovere ulteriormente la normazione e l'ambizione sul mercato, contribuendo a contrastare il greenwashing, creando fiducia e incoraggiando il ricorso alle obbligazioni verdi, pur evitando, grazie alla natura volontaria dell'informativa, il rischio di sovraccaricare gli emittenti.

La presente comunicazione stabilisce orientamenti non vincolanti per l'informativa pre-emissione (schede informative) che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità possono utilizzare e pubblicare insieme all'altra documentazione relativa a tali obbligazioni. I modelli sono riportati nelle appendici della presente comunicazione. I modelli facoltativi per l'informativa periodica post-emissione sono stabiliti mediante un regolamento delegato distinto (regolamento delegato (UE) 2025/753 della Commissione)⁽³⁾.

Contenuto

Per garantire la coerenza con la norma per le obbligazioni verdi europee, i presenti orientamenti e i modelli per l'informativa pre-emissione per tali obbligazioni si basano sulle sezioni pertinenti del modello di scheda informativa sulle obbligazioni verdi europee di cui all'allegato I del regolamento relativo alla norma per le obbligazioni verdi europee.

Gli emittenti che decidono di utilizzare i modelli dovrebbero compilarli come indicato. Le informazioni fornite dovrebbero riflettere l'intenzione degli emittenti sulla base dei dati disponibili al momento dell'emissione dell'obbligazione.

Indipendentemente dal fatto che emettano obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o obbligazioni legate alla sostenibilità, tutti gli emittenti che utilizzano i modelli dovrebbero indicare se intendono avvalersi di un verificatore esterno e utilizzare i modelli per l'informativa periodica post-emissione di cui al pertinente regolamento delegato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2025/753 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni che gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità comunicano volontariamente nei modelli per l'informativa periodica post-emissione (GU L, 2025/753, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/753/oj).

Pubblicazione e formato

In linea con le modifiche del regolamento sul prospetto ⁽⁴⁾, gli emittenti che decidono di utilizzare i modelli dovrebbero includere la pertinente informativa volontaria nel prospetto pertinente (nei casi in cui sono tenuti a pubblicare un prospetto a norma del regolamento sul prospetto ⁽⁵⁾).

Gli emittenti di obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o di obbligazioni legate alla sostenibilità che utilizzano i modelli facoltativi per l'informativa pre-emissione dovrebbero pubblicare tale informativa sui loro siti web. L'informativa dovrebbe essere disponibile gratuitamente fino a che non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla scadenza di tali obbligazioni. Essa dovrebbe includere qualsiasi modifica o correzione della scheda informativa.

Le informazioni contenute nell'informativa pre-emissione dovrebbero essere fornite, a scelta dell'emittente, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o, qualora le obbligazioni siano offerte al pubblico o siano ammesse alla negoziazione in un solo Stato membro, in una lingua accettata dall'autorità competente di tale Stato membro; se le obbligazioni sono offerte al pubblico o sono ammesse alla negoziazione in due o più Stati membri, in una lingua accettata dall'autorità competente di ciascuno di tali Stati membri.

Nei casi in cui sia stato pubblicato un prospetto per le obbligazioni a norma del regolamento sul prospetto, le informazioni contenute nei modelli di cui alla presente comunicazione dovrebbero essere fornite nella lingua o nelle lingue di tale prospetto.

Gli emittenti dovrebbero poter utilizzare i modelli inclusi nella presente comunicazione a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>).

Appendice 1

**MODELLO PER L'INFORMATIVA PRE-EMISSIONE (SCHEDA INFORMATIVA) PER LE
OBBLIGAZIONI COMMERCIALIZZATE COME OBBLIGAZIONI ECOSOSTENIBILI**

Il documento e il suo contenuto non sono soggetti ad approvazione o avallo da parte di alcuna autorità competente.
<p>1. Informazioni generali ⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> — [Data di pubblicazione della scheda informativa] — [Denominazione legale dell'emittente] — [Se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI) dell'emittente] — [Indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni su come contattare l'emittente] — [Se disponibile, denominazione dell'obbligazione o delle obbligazioni assegnate dall'emittente] — [Se disponibili, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) dell'obbligazione o delle obbligazioni] — [Se disponibile, data o periodo di emissione previsti] — [Ove applicabile, nome dell'autorità competente che ha approvato il prospetto o i prospetti delle obbligazioni] — [Una dichiarazione che indichi se l'emittente intende avvalersi di un verificatore esterno per l'informativa periodica post-emissione e, ove applicabile, il nome di tale verificatore esterno] — [Una dichiarazione che indichi se l'emittente intende utilizzare i modelli facoltativi per l'informativa periodica post-emissione di cui al regolamento delegato (UE) 2025/753].
<p>2. Strategia e logica ambientale</p> <p><i>Panoramica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — [Informazioni sulle modalità con cui si prevede che l'obbligazione o le obbligazioni contribuiscano alla strategia ambientale più ampia dell'emittente, compresi l'obiettivo o gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 ⁽²⁾ perseguiti dall'obbligazione o dalle obbligazioni] <p><i>Collegamento con gli indicatori chiave di prestazione relativi ad attività, fatturato, CapEx e OpEx</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — [Nella misura possibile per l'emittente al momento dell'emissione, e se l'emittente è soggetto all'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, il modo in cui si prevede che i proventi delle obbligazioni contribuiscano all'allineamento alla tassonomia dell'emittente per quanto riguarda il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative] <p><i>Collegamento ai piani di transizione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — [Se l'emittente è soggetto all'obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o, se del caso, dell'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, o se l'emittente pubblica volontariamente i piani di transizione: — il modo in cui si prevede che i proventi delle obbligazioni contribuiscano al finanziamento e all'attuazione di tali piani; e — un collegamento al sito web in cui tali piani sono pubblicati]

⁽¹⁾ A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti delegati che integrano il regolamento (UE) 2024/2809 specificando l'obbligo per gli emittenti che utilizzano tali modelli di includere nel prospetto le informazioni pertinenti ivi contenute (laddove siano soggetti all'obbligo di pubblicare un prospetto), la sezione 1 dovrebbe essere facoltativa per gli emittenti tenuti a pubblicare tale prospetto, ad eccezione degli ultimi due trattini.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj>).

⁽³⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

3. Allocazione prevista per i proventi delle obbligazioni

[Le informazioni elencate di seguito dovrebbero essere fornite almeno a livello dell'attività economica e, idealmente, a livello del progetto o del gruppo di progetti. Accordi di riservatezza, considerazioni in materia di concorrenza o un elevato numero di progetti ammissibili sottostanti e considerazioni analoghe possono giustificare la limitazione del grado di dettaglio che è reso disponibile]

Allocazione prevista ad attività economiche allineate alla tassonomia

- [Se l'emittente intende assegnare i proventi a un portafoglio di attività o secondo un approccio graduale e se l'obbligazione o le obbligazioni sono obbligazioni di cartolarizzazione]
- [La quota minima di proventi delle obbligazioni da utilizzare per attività ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 secondo la metodologia da applicare indicata nell'informativa periodica post-emissione: almeno [xx] % dei proventi delle obbligazioni]
- [Se disponibile, un'indicazione della quota dei proventi delle obbligazioni da utilizzare per il finanziamento (nell'anno di emissione o dopo l'anno di emissione) e il rifinanziamento]
- [Per ciascuna delle attività economiche a cui si intende destinare i proventi, informazioni sui loro tipi, settori e i rispettivi codici NACE conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche stabilita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)]
- [Se l'emittente è un emittente sovrano e si prevede che i proventi delle obbligazioni siano destinati a sgravi fiscali, sovvenzioni, consumi intermedi, trasferimenti correnti tra amministrazioni pubbliche o aiuti internazionali o altri tipi di spesa pubblica, una descrizione chiara dell'allocazione prevista a obiettivi e attività economiche allineate alla tassonomia]

Processo e calendario per l'allocazione

- [Il tempo stimato tra l'emissione delle obbligazioni e l'allocazione integrale dei proventi delle obbligazioni]
- [Una descrizione dei processi attraverso i quali l'emittente stabilirà come i progetti si allineano o non si allineano ai criteri di ecosostenibilità delle attività economiche di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 («criteri di tassonomia»)]

Esclusioni

- [Una dichiarazione in merito al fatto che l'obbligazione escluda o meno [sì/no] l'allocazione di proventi alle attività di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione (°), integrata facoltativamente da una breve descrizione/spiegazione]

4. Impatto ambientale dei proventi delle obbligazioni

- [Se disponibile, una stima degli impatti ambientali attesi dei proventi dell'obbligazione o delle obbligazioni. Laddove tali informazioni non siano disponibili, occorre fornire una giustificazione]

Le informazioni riportate in questa sezione possono comprendere metriche specifiche quali le emissioni di gas a effetto serra evitate (tCO₂e), la capacità di energia da fonti rinnovabili installata (misurata in MW), la riduzione del consumo energetico (MWh) e/o la riduzione dell'intensità energetica (MWh per unità di produzione), la riduzione del prelievo di acqua (m³) e/o la riduzione dell'intensità idrica (m³ per unità di produzione), la riduzione dei rifiuti prodotti (tonnellate metriche) e la riduzione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi (tonnellate metriche), la riduzione della superficie del terreno interessato (ha) o la superficie di terreno ripristinata (ha) in relazione agli impatti sulla biodiversità.

(*) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1893/oj>).

(°) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1818/oj).

5. Informazioni sulle relazioni

- [Un collegamento al sito web dell'emittente]
- [Ove applicabile, un collegamento alle pertinenti relazioni dell'emittente, quali la relazione consolidata sulla gestione o la relazione consolidata sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE]
- [Un'indicazione del fatto che l'informativa periodica post-emissione includerà informazioni progetto per progetto sugli importi assegnati e sugli impatti ambientali previsti]

6. Altre informazioni pertinenti

[Nel caso delle obbligazioni di cartolarizzazione, i riferimenti all'emittente contenuti nel presente documento si intendono fatti al cedente e, se del caso, sono sostituiti da riferimenti al cedente]

—

Appendice 2

**MODELLO PER L'INFORMATIVA PRE-EMISSIONE (SCHEDA INFORMATIVA) PER LE
OBBLIGAZIONI LEGATE ALLA SOSTENIBILITÀ**

<p>Il documento e il suo contenuto non sono soggetti ad approvazione o avallo da parte di alcuna autorità competente.</p>
<p>1. Informazioni generali ⁽¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> — [Data di pubblicazione della scheda informativa] — [Denominazione legale dell'emittente] — [Se disponibile, identificativo della persona giuridica (LEI) dell'emittente] — [Indirizzo del sito web che fornisce agli investitori informazioni su come contattare l'emittente] — [Se disponibile, denominazione dell'obbligazione o delle obbligazioni assegnate dall'emittente] — [Se disponibili, numeri di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) dell'obbligazione o delle obbligazioni] — [Se disponibile, data o periodo di emissione previsti] — [Ove applicabile, nome dell'autorità competente che ha approvato il prospetto o i prospetti delle obbligazioni] — [Una dichiarazione che indichi se l'emittente intende avvalersi di un verificatore esterno per l'informativa periodica post-emissione e, ove applicabile, il nome di tale verificatore esterno] — [Una dichiarazione che indichi se l'emittente intende utilizzare i modelli facoltativi per l'informativa periodica post-emissione di cui al regolamento delegato (UE) 2025/753].
<p>2. Strategia e logica ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> — [Caratteristiche importanti dell'obbligazione] — [Una descrizione della logica e del livello di ambizione dell'obbligazione] — [Una descrizione della rilevanza e della metodologia di calcolo degli indicatori chiave di prestazione e dei relativi obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità fissati dall'emittente] — [Una dichiarazione che indichi se questi indicatori chiave di prestazione sono oggetto di una verifica esterna/un audit ambientale o di un altro parere secondario e, se del caso, il nome dell'entità responsabile di tale verifica o parere] — [Se del caso, il modo in cui l'obbligazione è collegata al fatturato, alle spese in conto capitale e alle spese operative dell'emittente allineati alla tassonomia applicando il regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione ⁽²⁾] — [Una descrizione della struttura delle obbligazioni, compreso il meccanismo di aggiustamento delle cedole] <p><i>Panoramica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — [Informazioni sulle modalità con cui si prevede che l'obbligazione o le obbligazioni contribuiscano alla strategia ambientale più ampia dell'emittente, compresi l'obiettivo o gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 perseguiti dall'obbligazione o dalle obbligazioni] <p><i>Collegamento ai piani di transizione</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — [Se l'emittente è soggetto all'obbligo di pubblicare i piani ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o, se del caso, dell'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punto iii), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o se l'emittente pubblica volontariamente i piani di transizione: — il modo in cui si prevede che i proventi delle obbligazioni contribuiscano al finanziamento e all'attuazione di tali piani; e — un collegamento al sito web in cui tali piani sono pubblicati]

(1) A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti delegati che integrano il regolamento (UE) 2024/2809 specificando l'obbligo per gli emittenti che utilizzano tali modelli di includere nel prospetto le informazioni pertinenti ivi contenute (laddove siano soggetti all'obbligo di pubblicare un prospetto), la sezione 1 dovrebbe essere facoltativa per gli emittenti tenuti a pubblicare tale prospetto, ad eccezione degli ultimi due trattini.

(2) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2178/oj).

3. Informazioni sulle relazioni

- [Un collegamento al sito web dell'emittente]
- [Ove applicabile, un collegamento alle pertinenti relazioni dell'emittente, quali la relazione consolidata sulla gestione o la relazione consolidata sulla sostenibilità a norma della direttiva 2013/34/UE]

4. Altre informazioni pertinenti